

LINEE GUIDA SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI



N. 153/Int. 30.01.2020	
Funzione	
Fascicolo	38/2020
Sottofascicolo	



ORDINE AVVOCATI
Siracusa

TRIBUNALE DI SIRACUSA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIRACUSA



Con la partecipazione di:

Ordine degli Avvocati di Siracusa

AIAF Sez. di Siracusa Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia

CAMMINO Siracusa Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e Minorenni

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

AIGA Siracusa Associazione Italiana Giovani Avvocati

Camera Civile di Siracusa

Associazione Forense Lentinese



PREMESSA

Le presenti linee guida tendono ad individuare in via preventiva, le modalità per determinare la misura dell'assegno mantenimento comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o, comunque, dalla frequenza, anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione dei fondi di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di possibile conflitto.

Tali linee guida sono finalizzate a regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nel preminente interesse del minore, conformemente a quanto stabilito nei principi fondamentali delle Linee Guida del Consiglio d'Europa, alla cui lettera B numero 1 è stabilito: " *Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione dei diritti dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono o li riguardano*".

Secondo l'indicata finalità connessa all'esercizio della responsabilità genitoriale sarebbe auspicabile che le parti perseguano, in quanto possibile, la ricerca dell'accordo, in relazione a spese non ricomprese nell'assegno perequativo, salvo il caso di somma urgenza.

Va peraltro osservato che la determinazione dell'assegno periodico di mantenimento deve tener conto di quelle che già erano le specifiche spese correnti della famiglia in regime di convivenza, che le parti hanno l'onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi, al fine di consentire, in caso di mancato accordo tra le stesse, una quantificazione giudiziale adeguata alle complessive esigenze quotidiane di vita dei figli e che tenga anche conto della situazione reddituale e patrimoniale determinata dalla crisi della famiglia.

Relativamente alle spese extra assegno, così dette straordinarie, va premesso che le stesse sono talvolta oggettivamente imprevedibili e in altri casi possono definirsi prevedibili, sebbene non determinabili nel quantum come si avrà modo di enucleare.

Specificità della domanda relativa alle esigenze dei figli e sua applicazione

Pare opportuno suggerire che gli avvocati specifichino in maniera dettagliata, nei rispettivi atti introduttivi, le voci di spesa inerenti ai figli, indicando le esigenze correnti di natura primaria (tra cui, ad es., quelle alimentari¹, abitative², di cura della persona³ e di abbigliamento), nonché quelle di natura sanitaria, scolastica, parascolastica, sportiva e sociale, e precisare le esigenze “particolari” relativamente ai figli, evidenziandole con carattere grafico idoneo (grassetto) ove ritenute fondamentali ai fini della decisione da adottarsi in via d’urgenza, così da consentire al giudice, funzionalmente competente, di provvedere, ai sensi del IV comma dell’art. 337 *ter* c.c.⁴ (o dell’art. 316 *bis* c.c.), alla imputazione dei costi diretti a carico di ciascun genitore e alla quantificazione dell’assegno di mantenimento.

Deve evidenziarsi inoltre l’opportunità che, il Presidente del Tribunale, nell’emanazione dei provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 708 c.p.c. e nelle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 316 *bis* c.c., ed il Collegio, nei provvedimenti provvisori e definitivi aventi ad oggetto le richieste economiche riguardanti i figli ex art. 337 *bis* e ss. c.c., provvedano a:

- *individuare, in modo dettagliato, le spese incluse nell’assegno di mantenimento per i figli e quelle extra*, indicando i criteri guida cui le parti dovranno attenersi per l’individuazione delle spese extra assegno⁵;
- *distinguere quali tra le spese extra, ai fini della rimborsabilità, richiedono il consenso dell’altro genitore da quelle che non lo richiedono*;
- *ed indicare la quota di riparto gravante sui genitori da determinare nel rispetto del principio di proporzionalità (o l’onere esclusivo a carico di un solo genitore)*.

¹Ad esempio celiachia, intolleranze alimentari, gluten sensitive, etc.

²Ad esempio il concorso alle spese di casa per canone locativo, utenze, consumi: così Prot. Torino, pag. 2.

³Ad esempio estetista, parrucchiere, etc.

⁴ Cfr. art. 337 *ter*, IV comma, c.c.: “Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambe i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

⁵Così art. 14, Protocollo Reggio Emilia (2014) e vedasi criterio guida in Trib. Roma (decreto 04.03.2016).

Contenuto dell'assegno di mantenimento

Si intendono ricomprese nell'assegno di mantenimento (quelle chiamate sinora spese ordinarie) le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli e, in ogni caso, quelle che hanno, quale requisito temporale, *la periodicità*.

Vanno considerate ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco⁶, il vitto (e quindi la mensa scolastica, in quanto sostitutiva del pranzo⁷), il contributo alle spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medie-superiori, i trasporti pubblici (tessera autobus, metro, ecc.), i trattamenti estetici (limitatamente al parrucchiere ed estetista), la ricarica del cellulare, il materiale scolastico di cancelleria, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per cura degli animali domestici dei figli; invece, quanto alle rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati e baby sitter⁸ valga osservare che le stesse se già presenti *nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza, vanno ricomprese anch'esse nell'ambito della determinazione dell'assegno di mantenimento*, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile e purché siano oggetto di specifica domanda.

Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) dovrà intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, in maniera onnicomprensiva da frazionarsi in 12 rate mensili⁹.

⁶Cass. n. 16664/12; da ultimo Trib. di Grosseto n. 19/2019 e Trib. di Savona n. 358/2019.

⁷Cfr. Trib. di Milano, decreto del 27.11.2013, così ha deciso: "La mensa scolastica non riveste alcuna connotazione straordinaria, essendo solo una modalità sostitutiva della voce "vitto" domestico già compresa in qualsiasi assegno mensile".

Anche il Trib. di Novara con sentenza del 26.03.2009 ha stabilito che: "Giova precisare che nel concetto di spese scolastiche straordinarie non rientrano i buoni mensa che costituiscono mera sostituzione del pasto casalingo rientrante nel mantenimento ordinario". (in senso conforme Trib. di Roma, sez. I, 09.10.2009).

Trib. di Bergamo, protocollo sulle spese straordinarie del 2014, ritiene la spesa della mensa "non coperte dall'assegno di mantenimento". I giudici bergamaschi, pertanto, inseriscono espressamente la voce "mensa scolastica" nei propri provvedimenti identificandola come "spese scolastiche straordinarie per cui non è richiesto il preventivo accordo fra i genitori".

⁸Cfr. Cass. n. 16983/07.

⁹Cfr. così protocollo Udine, Trieste (entrambi del 2015) e Sulmona (2016) in conformità alla Cass. n. 7972/13.

Non compensabilità fra spese comprese nell'assegno perequativo e spese extra.

Divieto di inclusione delle "spese extra" nell'assegno perequativo.

Non sono ammesse le compensazioni tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa¹⁰.

Le spese extra assegno non devono essere incluse nell'ammontare dell'assegno di mantenimento in quanto la loro forfettizzazione può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello di adeguatezza del mantenimento e potrebbe arrecare grave danno ai figli¹¹.

**Spese extra assegno:
documentazione, ripartizione e concertazione.**

Tutte le spese extra assegno devono essere documentate¹².

Anche le spese extra assegno vanno *ripartite tra i genitori pro quota*, secondo una misura da determinarsi espressamente dal giudice in conformità al principio di proporzionalità, fatta salva l'ipotesi in cui siano poste a carico di un solo genitore.

Possono essere classificati i seguenti ambiti di spese: sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche.

1) Rientrano nelle spese extra, in quanto non richiedono il previo accordo dei genitori (fermo restando comunque l'obbligo di informazione), suscettibili di rimborso pro quota in relazione alla loro obiettiva necessità¹³:

a) **sanitarie**: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessità od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo: spese per fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista¹⁴ e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi anche in base all'importo della spesa;

b) **scolastiche**¹⁵: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile¹⁶, pubblico convenzionato o paritario, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole

¹⁰Cass. n. 15098/05 e Cass. n. 28987/08, recentemente v. Cass. n. 11689/2018 "Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti".

¹¹Cass. n. 9372/12, Cass. n. 18869/14 e Cass. n. 11894/15.

¹²Sull'onere di documentazione della spesa tutti i protocolli esaminati concordano. Sulle somme spese per i bisogni ordinari dei figli è utile ricordare che non è previsto alcun obbligo di rendicontazione da parte del genitore percettore.

¹³Sull'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sull'onere di concertazione, v. Cass. n. 19607/11, Cass. n. 16175/15, Cass. n. 2127/16 e Cass. n. 4182/16".

¹⁴Cass. n. 1664/12; Trib. di Savona n. 358/2019.

¹⁵La Cassazione colloca alcune spese per i figli, diversamente dalla giurisprudenza di merito, all'interno dell'assegno ordinario. Esse riguardano le spese scolastiche, libri e corredo scolastico, spese sportive, cure mediche ordinarie (come le visite pediatriche ed alcune periodiche), che pur di costo elevato, riguardino la cura di un figlio disabile.

pubbliche, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), laddove non incluse nell'assegno e se sorte precedentemente la separazione o prima della cessazione della convivenza, sempre che siano compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;

- c) **extra scolastiche**: un corso per attività extrascolastica (a scelta tra attività sportiva o di istruzione)¹⁷, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).

2) Rientrano, invece, nelle spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo tra i genitori, sia espresso che tacito, (per tale intendendosi la situazione in cui il genitore onerato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non avrà manifestato motivato dissenso per iscritto o con altro idoneo strumento, entro 15 giorni dalla richiesta; in difetto, infatti, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta)¹⁸, fatto salvo il vaglio giudiziario in difetto di accordo tra i genitori e/o di rifiuto al rimborso¹⁹, quelle relative a:

- d) **sanitarie**: visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitarie ortodontici;

- e) **scolastiche**: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero²⁰ e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero²¹, scuole e università private, nonché acquisto di libri o dispense;

- f) **extra scolastiche**: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica,

¹⁶Cass. n. 2127/16.

¹⁷Ad esempio, vedasi protocollo di Torino ed Aosta.

¹⁸Ad esempio, vedasi protocollo di Torino, pag. 3, art. 3 sulla prova del preventivo accordo, secondo cui il genitore richiedente il rimborso dovrà provare di aver inviato comunicazione all'altro, con mezzo idoneo, ed in caso di silenzio nei successivi dieci giorni, la relativa spesa s'intenderà accettata.

¹⁹da ultimo v. Cass. n. 21726/18 che stabilisce: *"Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori"*.

²⁰Cass. n. 18077/14;

²¹Cass. n. 19607/11; circa la straordinarietà della spesa relativa allo "scambio culturale all'estero" v. Trib. di Parma n. 202/2019.

ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente diversa dalla categoria A e B, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto.

Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno *che* ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra.

Ciascun genitore, in caso voglia effettuare una qualsiasi spesa straordinaria e sussista un dubbio relativamente alla categoria di appartenenza della spesa stessa (o se la stessa possa eventualmente rientrare nel mantenimento ordinario) è opportuno che si consulti il proprio difensore in modo da chiarire preventivamente la natura della spesa e la fattibilità della stessa.

Rimborso al genitore anticipatario

È auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.

Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.

Deducibilità fiscale

I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli²² e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, *entro la scadenza fiscale o assicurativa*) consegnati, in copia, all'altro genitore.

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irperf sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori²³.

Rimborsi e sussidi

Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno²⁴.

Assegni familiari

²²V. Protocollo di Bologna (2017)

²³V. "Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" del CNF (2017)

²⁴V. "Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" del CNF (2017)

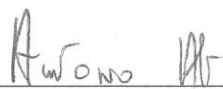
Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.

Sarebbe auspicabile che tutti i soggetti interessati si impegnassero a comunicare le presenti linee guida e gli eventuali e futuri ulteriori provvedimenti legislativi o giurisprudenziali contrastanti con le stesse, ai genitori ed a terzi soggetti eventuali collocatari e/o affidatari della prole.

Siracusa, 03dicembre 2019.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa f.f.

Dott. Antonio Ali'



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa

Avv. Francesco Favi



Presidente A.I.G.A. - Sezione di Siracusa

Avv. *Roberto De Leo*

Il Presidente dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di

Famiglie - Avvocati di Famiglia

Avv. *Umberto Ruffa*

Salvo Ferraro Presidente Camera Civile Siracusa

Avv. Albino Vella Presidente Associazione Forum Lentinese

Avv. *Maria Barbara Frattini* Presidente Consorzio - Siracusa

Avv. *Ubaldo Rando* Presidente AIAF Siracusa